



STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18" quale componente del "*Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività*" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "*PRU_IP - 1a*" dell'"*Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane*" in Reggio nell'Emilia.

CIG 6805236267

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

CHIARIMENTO 12

Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire le relative risposte.

><

Quesito 91

“1) Nella voce 3.1.3 Verniciatura REI60 nuovo fabbricato è previsto di proteggere anche la lamiera del pannello di copertura che non è proteggibile con pittura intumescente. Inoltre le quantità indicata di circa 800 mq risulta sottostimata (ci sono circa 1280 mq di carpenteria più altri 500 mq di lamiera). Si chiede quindi conferma se il pannello di copertura sia da proteggere o meno ed in caso affermativo di indicarci il tipo di pannello da prevedere. 2) Il chiarimento n° 42 prescrive implicitamente che il subappaltatore generi una propria componente PassOE e, poiché il sistema AVCPass non contempla il ruolo di subappaltatore indicato, tale soggetto dovrà necessariamente profilarsi come mandante di raggruppamento. In tal modo un medesimo soggetto vedrà replicata la propria "presenza" nell'ambito del sistema AVCPass tante volte quanti sono i soggetti ai quali abbia prestato la propria disponibilità. Si chiede quindi se un subappaltatore possa essere indicato da più di un operatore economico o se tale condizione possa comportare, al momento della verifica su sistema AVCPass, un'unicità di centro decisionale penalmente sanzionabile”.

Risposta al quesito 91

91.1

Per quanto attiene il quesito 1, si conferma che il pannello di copertura è da proteggere all'intradosso (come indicato nel computo metrico estimativo). In alternativa alla vernice intumescente da utilizzare sui pannelli di copertura è possibile utilizzare pannelli metallici coibentati pre-verniciati con le seguenti caratteristiche:

- resistenti ad un carico massimo pari di 150kg/mq per una distanza da appoggio-appoggio pari a 210cm;
- trasmittanza EN UNI 14509 minore o uguale a $U=0.53 \text{ W/mqK}$;

- resistenza al fuoco pari a REI60.

Qualora il concorrente rilevasse dai propri conti delle differenti quantità rispetto a quelle riportate nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, può modificare le quantità nella Lista, barrando la quantità prevista nella Lista consegnata al concorrente e riportando invece la quantità desunta dai calcoli propri del concorrente medesimo, come precisato nel Disciplinare di gara.

91.2

Si rinvia innanzitutto alla risposta ai Quesiti 42 e 63. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un'unica fonte a monte delle offerte presentate da più operatori economici, per consolidata giurisprudenza, *“deve avvenire in concreto sulla scorta di elementi univoci che dimostrino l'imputabilità delle offerte in discussione ad un unico centro decisionale. L'esclusione, pertanto, non può essere comminata sulla scorta di una mera presunzione di “inquinamento” del confronto concorrenziale, non supportata da inequivoci indici sintomatici del collegamento sostanziale, oggettivi e concordanti.”* (così, ex plurimis, TAR Puglia, Bari, 20 aprile 2016 n. 483). Pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione ex ante, dovendo analizzare caso per caso la sussistenza degli *“inequivoci indici sistematici di collegamento sostanziale”* richiesti dalla giurisprudenza. Ciò posto, la nomina del medesimo subappaltatore da parte di due diversi operatori economici è senz'altro indice di una relazione tra ciascun operatore economico e il subappaltatore ad essi comune, quanto possa essere indice di una unicità di centro decisionale deve essere valutato da chi di dovere, caso per caso.

><

Quesito 92

“Relativamente alla cauzione provvisoria da presentare per la gara in oggetto: è possibile soddisfare la richiesta di cui al punto 11.3.3 del Disciplinare dove viene richiesta di riportare l'autentica della sottoscrizione del rappresentante del fideiussore attraverso una dichiarazione sostitutiva del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società che presta fideiussione in favore della Stazione Appaltante? Oppure è necessaria l'autentica notarile?”

Risposta al quesito 92

Occorre rispettare quanto previsto dalla lex specialis di gara. Quanto prospettato nel quesito non attesta che la firma apposta sia autografa della persona che dichiara di sottoscrivere la polizza avendo potere di rappresentanza del garante, ma, semplicemente, che la persona fisica nominativamente indicata è munita dei poteri di rappresentanza della società che rilascia la cauzione.

><

Quesito 93

“In relazione alla procedura in oggetto si chiede di chiarire quanto segue: - Se la circostanza che una azienda si presenti come subappaltatore in due raggruppamenti distintamente costituisca di per se un elemento da cui desumere il motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m), in altri termini, l’impresa indicata come subappaltatore da parte di un concorrente può essere indicata come subappaltatore da un altro concorrente senza incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m). Si chiede cortesemente che la risposta non rimandi ad altre risposte.”.

Risposta al quesito 93

Non per mancanza di cortesia, ma per esatta identità di risposta, si rinvia alla risposta 91.2 al quesito 91.

><

Reggio nell'Emilia, 02 dicembre 2016

STU Reggiane S.p.a.
F.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)